



TRIBUNALE DI POTENZA
2^A SEZIONE CIVILE

PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DEL XVI.XII.XX

Il Giudice

preso atto che l'udienza del XXVII.XI.XX si è svolta mediante trattazione scritta sostitutiva in conformità a quanto disposto con decreto ritualmente comunicato alle parti costituite e reso telematicamente visibile alla controparte non ancora costituita;

verificato il tempestivo deposito delle note scritte del difensore delle parti attrici e della comparsa di costituzione del difensore del convenuto in riassunzione (i.e. GAIUS, erede di LEONIA, originaria convenuta);

preso atto che nelle note scritte depositate il X.XI.XX il difensore delle ricorrenti in riassunzione (e già attrici dell'odierno procedimento) ha rappresentato "di non essere in grado di poter fornire prova dell'avvenuta notifica nei confronti di DIANA", altra erede di LEONIA, "a causa di smarrimento dell'atto (non più rintracciabile) da parte del competente Ufficio Postale" (cfr. pag. 1 di tali note, nonché allegata P.E.C. del Consolato Italiano in Australia del I.XI.XX, ove si dà atto di una "notifica [inviata] due volte", nel primo caso andata perduta e nel secondo caso rimasta "a lungo in giacenza presso l'ufficio postale", il quale, alla richiesta di restituzione dell'atto, avrebbe riferito "che non possono rintracciarl[o]");

preso atto, altresì, che nelle medesime note il difensore ha dedotto, in via principale, che la notifica a tale parte possa "comunque ritenersi regolarmente effettuata", essendosi perfezionata la notifica al "suo procuratore generale, avv. PPP", come da "procura generale ... depositata in uno alla comparsa di riassunzione"; nonché chiesto, in via gradata, "la concessione di un ulteriore termine per poter provvedere alla nuova notificazione ... con rinvio ad altra udienza";

verificato, quanto alla prima deduzione, che non risulta invero versata in atti la menzionata "procura generale" rilasciata dalla citata parte in favore dell'avv. PPP e redatta per avv. BBB, iscritto all'albo professionale di Canberra, Australia (cfr. pag. 2, sub 4), della "nota di deposito documenti" del VII.XI.XX) e che in allegato alla comparsa di costituzione in riassunzione di GAIUS v'è traccia (oltre alla "procura" in favore dell'avv. PPP da parte del primo de cuius TIZIO - cfr. all. 8 fasc. convenuto in riassunzione e già all. 13 fasc. attori -, evidentemente non rilevante ai fini che qui rilevano) solo della procura al difensore, avv. AAA (il quale risulta aver ricevuto l'incarico professionale e i relativi poteri rappresentativi dal solo GAIUS; cfr. anche all. 1 alle note scritte depositate per l'udienza del 3.06.2020 e l'identica procura speciale riprodotta alle pagg. 3 e 11 di tale allegato);

osservato che, in ragione di ciò, la notifica non possa ritenersi allo stato perfezionata e, in difetto di integrazione documentale sulla qualità del PPP quale procuratore ex art. 77, co. 2, c.p.c., dovrebbe quindi intervenire o per via consolare (stante la verosimile persistenza della cittadinanza italiana in capo alla parte e letto l'art. 37 d.lgs. 71/2011), ovvero comunque nelle forme stabilite nella Convenzione Bilaterale fra Italia ed Australia del 17.12.1930 (in considerazione della prevalenza di quest'ultima sulle norme interne, evincibile dal sistema e comunque ribadita dall'art. 142, co. 2, c.p.c.), trattandosi di Paese extra-UE e non aderente alla Convenzione dell'Aja del 15.11.1965;

ritenuto, in ogni caso, che sussista ulteriore questione che, in ragione del suo carattere pregiudiziale e dirimente, il presente magistrato (immesso sul ruolo solo dal VIII.XI.XX e che ha potuto quindi prendere visione del fascicolo solo nei giorni immediatamente antecedenti all'odierna udienza) intende sottoporre al contraddittorio delle parti, riservando ogni ulteriore approfondimento, anche in relazione all'ordine di rinnovazione della notifica (i cui tempi e i costi, stante il contesto emergenziale e la lontananza geografica, non appaiono né brevi, né esigui), solo all'esito della previa valutazione della *quaestio iuris* qui di seguito rappresentata;

verificato, infatti, che: (i) l'originaria convenuta, LEONIA, residente in Australia, è stata ritenuta "irreperibile", in difetto, tuttavia, di congrui accertamenti o riscontri documentali ed esclusivamente sulla base di comunicazione del Consolato Generale di Canberra del II.X.XVII - la quale, invero, non certificava che "l'indirizzo della convenuta e[ra] sconosciuto" (v. pag. 1 del verbale del X.V.XVIII), ma attestava esclusivamente la carente "indicazione del quartiere e del codice postale" e, stante la presenza del medesimo indirizzo "in ben 10 quartieri", rappresentava la necessità di un'indicazione "complet[a] dell'[l']indirizzo della nominata in oggetto" (cfr. nota a mezzo FAX del Consolato);

(ii) la notifica a tale parte, pur in difetto di verifica della sua effettiva "irreperibilità", si è poi perfezionata solo ex art. 143 c.p.c., con deposito dell'atto (indirizzato a soggetto, ripetesi, residente in Australia) presso il Comune di Pisa (cfr. pag. 1 del verbale del V.III.XIX);

(iii) sulla base di tale notifica, fondata sul presupposto sub (i), è poi intervenuta la declaratoria di contumacia della parte (cfr. pag. 2 del verbale del V.III.XIX);

(iv) all'udienza del VII.VII.XX di questo procedimento è stato escusso il teste PPP e, nel corso della sua audizione, quest'ultimo ha "esibi[to] il modello 4-30 bis; da cui si evince[va] che la parte convenuta ... e[ra] deceduta l'XI.IV.IX a Canberra (Australia)" ;

(v) in data XX.VII.X il medesimo PPP quale "procuratore" della citata LEONIA, ha versato agli atti di questo fascicolo (come da "Visto" del III.IV.X) il certificato di morte di quest'ultima,

redatto in inglese e accompagnato da traduzione in italiano [traduzione certificata conforme al certificato originale da un "Public Notary", i.e. dal già citato avv. BBB, esercente in Canberra] e ha rappresentato che tale decesso avrebbe imposto l'emanazione dei provvedimenti più opportuni, richiamando in particolare l'"art. 299 c.p.c.";

(vi) in data VIII.XI.XX l'avv. AAA - quale procuratore speciale del (solo) GAIUS, erede della de cuius LEONIA -, ha rappresentato nuovamente quanto precede e ha pertanto chiesto dichiararsi l'interruzione del processo, richiamando anche in tal caso l'art. 299 c.p.c.;

(vii) alcuna udienza è stata tuttavia appositamente fissata per verificare le conseguenze di quanto precede e alla già fissata udienza del XVI.V.XII il processo è proseguito in contumacia della parte convenuta, senza evocazione di alcuno dei suoi eredi e senza alcuno scrutinio, neanche implicito, delle conseguenze processuali e sostanziali né di tale decesso, né delle questioni sollevate nelle istanze di cui ai punti che precedono (sub (v) e sub (vi)); ritenuto che, invero, la questione meriti di essere approfondita nel contraddittorio fra le parti, considerando che:

(a) la dedotta "invalidità" della notifica dell'atto di citazione all'originaria convenuta, LEONIA (v. atto del PPP del XX.VII.X, ult. cpv., e istanza dell'avv. AAA del VIII.XI.XX, pag. 1), rilevabile anche in sede di eventuale gravame (con gli effetti di cui all'art. 354, co. 1, c.p.c.), implicherebbe l'invalidità anche della declaratoria di contumacia intervenuta il VI.III.IX e la conseguente applicabilità al caso di specie non dell'art. 300, co. 4, c.p.c. (nella formulazione vigente *ratione temporis*), ma dell'art. 299 c.p.c.;

(b) a ciò poi conseguirebbe che, in ragione dell'operatività ipso iure dell'evento interruttivo e del difetto di tempestiva prosecuzione o riassunzione delle parti interessate (nel termine di cui all'art. 305 c.p.c., anch'esso nella formulazione vigente *ratione temporis*), si sarebbe nel caso di specie integrata un'ipotesi di estinzione per inattività qualificata (di cui all'art. 307, co. 3, c.p.c.), operante "di diritto", conseguente ad espressa *exceptio* di interruzione invero mai vagliata dal Tribunale (v. ancora atto del XX.VII.X e istanza del VIII.XI.XX) e comunque suscettibile di rilievo officioso anche sulla scorta dell'art. 307, co. 4, *ratione temporis* vigente (v., pur per una diversa ipotesi di inattività qualificata, Cass. civ., 14 aprile 2015, n. 7460);

c) anche a voler ritenere valida la predetta declaratoria, peraltro, deve osservarsi che in atti, fin dalle date innanzi indicate (v. supra, sub (iv)-(vi)), v'era già prova, anche documentale e qualificata (i.e. certificati pubblici con traduzione certificata da un "Public Notary"), della morte della parte ritenuta contumace, sicché, pur nella più restrittiva formulazione dell'art. 300, co. 4, c.p.c. *ratione temporis* vigente, l'evento interruttivo poteva ritenersi

congruamente “certificato” e l’eventuale incertezza sullo stesso (non oggetto, peraltro, di espresso contraddittorio fra le parti) avrebbe dovuto essere al più risolta con ulteriori approfondimenti o con apposita notifica successiva alla conoscenza del decesso, che avrebbe al più confermato quanto invero già emergeva *in actis*;

ritenuto, alla luce di quanto fin qui rilevato, che risulta opportuno, in via preliminare ad ogni altro adempimento eventualmente necessario (con aggravio di tempi e di costi), garantire il contraddittorio fra le parti sulle questioni sollevate con scambio di note difensive ex art. 101, co. 2, c.p.c., sia formulare proposta ex art. 185 *bis* c.p.c. nei termini di cui al dispositivo;

P.Q.M.

- **ASSEGNA** alle parti termine fino a 20 gg antecedenti alla prossima udienza per lo scambio ex art. 101, comma 2, c.p.c., di note difensive sulle questioni rappresentate in narrativa;

- **FORMULA** alle parti la seguente proposta ex art. 185 *bis* c.p.c.: “**abbandono del giudizio** e, ai soli fini conciliativi e senza alcuna rinuncia alle pretese sostanziali ivi fatte valere, spese di lite e di C.T.U. a carico delle parti attrici, con compensazione delle spese, per la fase successiva alla notifica del ricorso in riassunzione, fra le stesse e il convenuto costituitosi”;

- **CONSENTE** alle parti di esprimere la propria adesione alla predetta proposta ex art. 185 *bis* c.p.c. ovvero comunque definire bonariamente la controversia nei termini dalle stesse ritenuti più congrui fino alla prossima udienza, con riserva di valutazione ai fini della regolamentazione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.c.;

- **RINVIA**, per la verifica e l’emissione dei provvedimenti consequenziali, all’udienza del III.II.XXI

Si comunichi

Potenza, XXVII.XI.XX

Il Giudice

VVVVV